

A tutti i Clienti

Loro sedi

Circolare n. 12/2022 del 2 Novembre 2022

Termine regime transitorio dividendi

1. PREMESSA

Il legislatore ha uniformato il trattamento dei dividendi relativi a partecipazioni qualificate a quelli derivanti da partecipazioni non qualificate, prevedendo per entrambe le fattispecie la tassazione con ritenuta a titolo d'imposta del 26% a partire dai proventi percepiti dall'1.1.2018.

Viene però previsto un'apposita disciplina transitoria secondo cui, per le distribuzioni deliberate fino al 31.12.2022 e formatesi con utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2017, i soci scontano l'imposizione progressiva su una base imponibile limitata (40%, 49,72% e 58,14%) ex DM 26.5.2017. Per questo motivo, le società di capitali possono valutare l'opportunità di deliberare a favore dei propri soci la distribuzione di riserve di utili entro fine anno, in quanto la loro tassazione anche ad aliquota marginale massima (del socio) è comunque inferiore rispetto al 26,00%.

Si ricorda che la tipologia di partecipazione è così individuata:

- **Partecipazione non qualificata:** rappresenta una percentuale pari o inferiore al 20% (2% per le società quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% (5% per le società quotate) del capitale/patrimonio sociale.
- **Partecipazione qualificata:** rappresenta una percentuale superiore al 20% (2% per le società quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% (5% per le società quotate) del capitale/patrimonio sociale.

2. IL REGIME TRANSITORIO

Gli utili prodotti fino al 2017, deliberati dall' 1.1.2018 al 31.12.2022 **a soci persone fisiche private**, che detengono partecipazioni qualificate, concorrono alla formazione del reddito complessivo in base ad una specifica percentuale differenziata a seconda dell'anno di formazione dell'utile:

- 40% per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2007
- 49,72% per gli utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino all'esercizio in corso al 31.12.2016;
- 58,14% per gli utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 e fino all'esercizio in corso al 31.12.2017.

Ai fini della tassazione in capo al socio, il DM 2.4.2008 e il DM 26.5.2017, hanno previsto una regola prioritaria di distribuzione degli utili più remoti. Tale presunzione opera indipendentemente da quanto indicato nella delibera di distribuzione dei dividendi e a prescindere dalla tipologia della partecipazione e del percettore degli utili.

Secondo l'Agenzia delle Entrate la quale ha ufficializzato l'impostazione già indicata in una risposta a interpello della Direzione centrale del luglio 2022, il regime transitorio presupporrebbe che entro il 31.12.2022 i dividendi debbano essere non solo deliberati, ma anche materialmente distribuiti ai soci.

Pertanto, secondo il parere dell'Agenzia Entrate tutti i dividendi derivanti da partecipazioni qualificate incassati dall'1.1.2023 saranno soggetti a ritenuta del 26% ex art. 27 del DPR 600/73 anche se la delibera di distribuzione è stata adottata entro il 31.12.2022. Ad oggi questo risulta l'orientamento dell'Agenzia, che pertanto provvederà a sanzionare chi non dovesse uniformarsi alle sue interpretazioni.

La tassazione degli utili relativi ad una partecipazione qualificata in capo ad una persona fisica privata risulta così sintetizzabile:

Utili Prodotti	Delibera	Pagamento	Modalità di tassazione	
Fino al 2007	Entro il 2017	Entro il 2017	Concorrenza al reddito complessivo al 40%	
		Dal 2018 al 2022		
		Dal 2023	Ritenuta d'imposta al 26%	
	Dal 2018 al 2022	Dal 2018 al 2022	Dal 2018 al 2022	Concorrenza al reddito complessivo al 40%
			Dal 2023	Ritenuta d'imposta al 26%
		Dal 2023	Dal 2023	Ritenuta d'imposta al 26%
Dal 2008 al 2016	Entro il 2017	Entro il 2017	Concorrenza al reddito complessivo al 49,72%	
		Dal 2018 al 2022		
		Dal 2023	Ritenuta d'imposta al 26%	
	Dal 2018 al 2022	Dal 2018 al 2022	Dal 2018 al 2022	Concorrenza al reddito complessivo al 49,72%
			Dal 2023	Ritenuta d'imposta al 26%
		Dal 2023	Dal 2023	Ritenuta d'imposta al 26%
Nel 2017	Dal 2018 al 2022	Dal 2018 al 2022	Concorrenza al reddito complessivo al 58,14%	
		Dal 2023	Ritenuta di imposta al 26%	
	Dal 2023	Dal 2023	Ritenuta di imposta al 26%	
Dal 2018	Dal 2019	Dal 2019	Ritenuta d'imposta al 26%	

Si invitano i clienti potenzialmente interessati (società di capitali) a contattare il proprio referente di studio, per valutare la eventuale convenienza della distribuzione.

Lo Studio rimane a disposizione dei clienti per ogni ulteriore chiarimento.

F2S Associati Stp a.r.l.

Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo.